

N. 6639 di racc.

N. 8443 di rep.

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

Registrato a MILANO 4

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL D.LGS. N. 117 DEL 2017

il 22/11/2019

REPUBBLICA ITALIANA

al N. 44406

L'anno 2019 - duemiladiciannove,

Serie 1T

il giorno 28 - ventotto, del mese di ottobre,

Esatti € ==

alle ore 16,50 (sedici virgola cinquanta)

In San Colombano al Lambro, Via dei Mandorli n. 3.

Avanti a me dottoressa Paola Baggini Notaio residente in San

Colombano al Lambro ed iscritto presso il Collegio Notarile di

Milano è presente la signora:

ARTEMISIO GABRIELLA nata a Rho il 20 luglio 1961, domiciliata

a San Colombano al Lambro, in Via Domenico Vaccarini n. 5, la

quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qua-

lità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione:

"ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI A.V.O.", con sede in San

Colombano al Lambro, Via Valsasino n. 112/114, codice fiscale

92512440154, iscritta al Registro delle Associazioni di volon-

tariato della Lombardia il 12 novembre 1997 al n. 2.256.

Comparsa della cui identità personale io Notaio sono certo,

la quale mi richiede di assistere, redigendone in forma pub-

blica il relativo verbale, all'assemblea degli associati della

predetta associazione, indetta in questi luogo, giorno ed ora

per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

- 1. Adeguamento dello Statuto.

Assume la presidenza dell'assemblea, a' sensi del vigente statuto sociale, essa Presidente del Consiglio Direttivo signora ARTEMISIO GABRIELLA la quale, con il consenso di tutti gli intervenuti chiama me Notaio a fungere da segretario.

Quindi il Presidente constata e fa constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante raccomandata a mano consegnata in data 14 ottobre 2019;

- che l'assemblea di prima convocazione indetta presso la sede dell'Associazione in San Colombano al Lambro, Via Valsasino n. 112/114 è andata deserta;

- che nello stesso avviso di convocazione erano indicati questi luogo, giorno ed ora per l'assemblea di seconda convocazione;

- che sono ora presenti personalmente le associate signore CURLISI LOREDANA, FERRARI LAURA, ZANABONI TERESA, ARCA MONDINA, BARRIENTOS AYQUIPA BERTA e MERLI LUISA e per delega scritta rilasciata alla signora Loredana Curlisi, il signor GHEORGHE SPATARIU e per delega scritta rilasciata alla signora Gabriella Artemisio la signora LIDIA CEOLOTTO e pertanto 9 associati su 10 iscritti al libro soci;

- che per il Consiglio Direttivo sono presenti il Presidente, ARTEMISIO GABRIELLA, il Vice Presidente ARCA MONDINA, il segretario CURLISI LOREDANA e i Consiglieri signore FERRARI LAURA, BARRIENTOS AYQUIPA BERTA e MERLI LUISA;

- che pertanto l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare ai sensi di legge e di statuto nonché del D. Lgs 117 del 2017.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea i motivi che portano alla necessità di adeguare lo statuto dell'associazione apportando le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (codice del terzo settore); in particolare propone l'adozione di un nuovo testo del quale dà integrale lettura.

La nuova normativa prevede, in particolare, l'abrogazione della disciplina della legge quadro sul volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991 n. 266 tuttavia ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs 117/2017 fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli affetti derivanti dell'iscrizione degli enti nei registri organizzazioni di volontariato che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea.

L'assemblea dei soci, dopo breve discussione, con voti favorevoli espressi per alzata di mano,

delibera:

- di modificare lo statuto, adottando il nuovo testo del quale

il Presidente ha dato lettura, che firmato dalla comparente e

da me Notaio, si allega al presente atto sotto "A";

- di delegare il Consiglio Direttivo in particolare il suo
Presidente a provvedere all'iscrizione del RUNTS nell'apposita
sezione:

- di autorizzare il Consiglio Direttivo, e in particolare il
suo Presidente, ad apportare all'allegato statuto le eventuali
modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste per
tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità compe-
tenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni
tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'i-
scrizione della associazione nel Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di
natura fiscale.

Nessun altro avendo chiesto la parola e nulla più essendovi da
deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore
18 (diciotto).

Ai fini fiscali si richiamano l'Art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs
117/2017 (esenzione dell'Imposta di Registro e di Bollo) non-
ché art. 8 Legge 11 agosto 1991 n. 266.

Del

presente, con l'allegato, ho dato lettura alla comparente e
all'assemblea che lo approvano. Indi l'atto viene sottoscritto
dal comparente e da me Notaio alle ore 18,10 (diciotto e die-
ci).

L'atto è scritto da persona di mia fiducia e da me completato

su cinque facciate fin qui di due fogli.

F.TO: GABRIELLA ARTEMISIO

" PAOLA BAGGINI Notaio

Allegato "A" al n. 6639/8443 di rep.

STATUTO della "ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI A.V.O. ODV"

Art. 1- Denominazione

E' costituita, ai sensi del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) l' "Associazione Volontari Ospedalieri A.V.O. ODV" in sigla e di seguito A.V.O o semplicemente "Associazione".

L'A.V.O, con ininterrotta attività dal 9 novembre 1991, regolarmente costituita a norma delle disposizioni del codice civile con atto del Notaio Oscar Laganà in data 9 novembre 1991, nn. 37.019/4.231 di rep, registrato a Lodi il 28 novembre 1991 n. 6.741 è Ente del Terzo Settore e conferma la sua forma giuridica di Associazione di Volontariato.

Art. 2 - Durata dell'associazione.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 3 - Sede legale

L'A.V.O ha sede legale nel Comune di San Colombano al Lambro, alla Via Valsasino n. 112/114.

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede legale nonché istituire sedi secondarie, delegazioni ed uffici staccati dello stesso Comune.

Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 4 - Scopi, finalità e attività

L'A.V.O. esercita in via esclusiva e comunque principale:

a) opera nelle strutture ospedaliere, socio-sanitarie, socio-assistenziali, territoriali od extraterritoriali, per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati offrendo loro, durante la degenza, calore umano, sostegno, dialogo, aiuto per combattere contro la sofferenza, l'isolamento, la noia. Svolge, altresì, tutte le attività, effettuate in stretta collaborazione con il personale medico e paramedico, di accompagnamento e di accudimento della persona nel compimento dei bisogni primari quotidiani, con esclusione di qualsiasi mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale sanitario;

b) il servizio prestato è di collaborazione con le diverse strutture ospedaliere, socio-sanitarie e socio-assistenziali, integrandone anche l'attività per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;

c) sviluppa e realizza progetti, anche con servizio domiciliare, a favore di soggetti svantaggiati, poveri, immigrati, disabili fisici e psichici;

d) promuove la cultura della solidarietà nelle nuove generazioni anche costruendo un collegamento diretto e bilaterale con Scuola e Università. A tal fine, l'A.V.O si impegna a fa-

	vorire la nascita di aggregazioni di giovani che possano of-	
	frire all'A.V.O. le loro peculiari risorse.	
	e) L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Co-	
	dice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, me-	
	diate richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di	
	natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie at-	
	tività di interesse generale e nel rispetto dei principi di	
	verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sosteni-	
	tori e con il pubblico.	
	L'A.V.O. è associata all'A.V.O. regionale a sua volta associa-	
	ti alla Federavo, delle quali ne condivide i principi ispira-	
	tori e ne rispetta le direttive e le linee guida. In partico-	
	lare fa propri e recepisce nel proprio Statuto gli articoli	
	concernenti competenze e prerogative degli organismi regionali	
	e nazionali.	
	Art. 5 - Associati	
	L'A.V.O. è aperta a tutte le persone fisicamente e psicologi-	
	camente idonee, che abbiano compiuto la maggiore età, che ne	
	condividano gli scopi, ne accettino lo Statuto e che intendano	
	svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato	
	e gratuito a favore dei ricoverati nelle strutture ospedalie-	
	re, socio-sanitarie e socio-assistenziali. Il numero degli as-	
	sociati è illimitato.	
	Art. 6 - Criteri di ammissione e cessazione dalla qualità di	
	associato	

	Sono ammessi a diventare associati dell'A.V.O, secondo criteri	
	non discriminatori e con giudizio motivato del Consiglio Di-	
	rettivo, i Volontari maggiori di età, che:	
	a) abbiano partecipato al corso di formazione base organizzato	
	dall'Associazione;	
	b) abbiano svolto con profitto e continuità, un periodo di	
	servizio in ospedale o in altre strutture socio-sanitarie non	
	inferiore a 30 (trenta) ore;	
	c) accettino di essere sottoposti ad un colloquio sulla cono-	
	scenza delle finalità e dello spirito dell'A.V.O.;	
	d) dichiarino la propria disponibilità ad un maggior coinvol-	
	gimento nella vita associativa;	
	e) si impegnino a rispettare con coerenza i principi e le fi-	
	nalità dello statuto A.V.O.;	
	f) abbiano una adeguata preparazione che li metta in grado di	
	realizzare le finalità, i compiti e gli obiettivi	
	dell'Associazione;	
	g) dichiarino di non far parte di altre Associazioni o Gruppi	
	di volontariato o di altra natura in contrasto o incompatibili	
	con i principi e l'attività dell'AVO o che, comunque, possano	
	arrecare diretto ed indiretto pregiudizio alla Associazione	
	medesima;	
	h) si impegnino a comunicare al Presidente dell'A.V.O, per i-	
	scritto, l'intenzione di candidarsi a cariche politiche o am-	
	ministrative o altre cause di incompatibilità.	

	I volontari, in possesso dei predetti requisiti, devono pre-	
	sentare istanza scritta. Sull'istanza di adesione, entro tren-	
	ta giorni dal ricevimento, delibera il Consiglio direttivo il	
	quale può rigettare la domanda con provvedimento motivato.	
	Contro il provvedimento di rigetto del Consiglio Direttivo,	
	entro 60 giorni, l'interessato può chiedere che sull'istanza	
	si pronunci l'Assemblea.	
	Costituiscono cause di cessazione dalla qualità di socio	
	dell'Associazione:	
	1) la morte;	
	2) il recesso;	
	3) l'esclusione.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscrit-	
	to al Presidente dell'Associazione ed essa produrrà i suoi ef-	
	fetti entro la fine dell'anno solare.	
	L'esclusione del socio è deliberata dall'assemblea.	
	A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono "gravi	
	motivi", ai sensi dell'art. 24 codice civile, i seguenti com-	
	portamenti delle socie:	
	- mancato versamento delle quote e dei contributi associativi	
	per due annualità anche non consecutive, alle rispettive sca-	
	denze, secondo quanto stabilito dal successivo punto 7 b;	
	- irreperibilità di fatto per almeno due anni consecutivi;	
	- mancata prestazione della propria attività secondo quanto	
	previsto dal successivo articolo 7 punto b) o eccessivo assen-	

	teismo dal servizio;	
	- mancata osservanza dello Statuto, del Regolamento, delle de-	
	liberazioni assembleari e delle direttive impartite dal Consi-	
	glio direttivo secondo quanto previsto dal successivo articolo	
	7 b;	
	- attività che in qualsiasi modo possano recare nocumento alla	
	immagine e al prestigio dell'Associazione.	
	In caso di cessazione dalla qualità di associato, le quote an-	
	nuali sono intrasmissibili, non sono ripetibili e non può es-	
	sere vantato alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.	
	Qualora le inadempienze del socio non siano così gravi da de-	
	terminare la sua esclusione dall'Associazione o, al contrario,	
	qualora siano così gravi da giustificare un provvedimento cau-	
	telare da adottare nelle more del procedimento di esclusione,	
	il Consiglio direttivo può sospendere l'interessato per un pe-	
	riodo determinato.	
	L'esclusione del volontario che non abbia ancora i requisiti	
	per diventare socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, sen-	
	tito l'interessato.	
	L'Aspettativa, ossia l'assenza autorizzata dal servizio, non	
	costituisce causa di cessazione dalla qualità di associato.	
	Art. 7 - Diritti e doveri degli associati	
	a. Ogni associato ha il diritto di	
	- partecipare alle Assemblee ed esprimere liberamente il pro-	
	prio voto;	

	- eleggere ed essere eletti liberamente e democraticamente ne-	
	gli Organi della Associazione;	
	- approvare lo Statuto e le sue modificazioni;	
	- usufruire di tutti i servizi forniti dall'Associazione;	
	- esaminare i libri sociali, secondo modalità da concordarsi	
	con il Consiglio direttivo;	
	- essere informato su tutte le attività ed iniziative	
	dell'Associazione;	
	- farsi promotore di progetti da sviluppare che concernano	
	l'attività istituzionale dell'A.V.O.;	
	- recedere liberamente dall'Associazione.	
	b. Ogni associato ha l'obbligo di:	
	- rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento nonché	
	le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo;	
	- corrispondere la quota associativa o i contributi nella mi-	
	sura stabilita dall'Assemblea;	
	- prestare l'attività preventivamente concordata ed organizza-	
	ta;	
	- partecipare alla formazione permanente e alle riunioni gene-	
	rali e di reparto.	
	c. I predetti obblighi, salvo quelli direttamente connessi al-	
	la qualità di associati, si applicano anche ai volontari tiro-	
	cinanti e a coloro che non abbiano svolto ancora 30 ore di	
	servizio.	
	Art. 8 - Organi dell'Associazione	

	Sono organi dell'Associazione:	
	- Assemblea dei soci;	
	- Consiglio Direttivo;	
	- Presidente	
	- Organo di controllo.	
	Art. 9- Assemblea	
	Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che siano	
	iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versa-	
	mento della quota associativa. Ciascun associato ha un voto.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da al-	
	tro associato mediante delega scritta anche in calce	
	all'avviso di convocazione.	
	L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:	
	- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;	
	- Nominare l'Organo di Controllo e quello di Revisione nei ca-	
	si previsti dall'art. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore;	
	- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio	
	Direttivo;	
	- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Set-	
	tore e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;	
	- approvare il bilancio di esercizio/rendiconto di cassa (o il	
	bilancio sociale qualora l'Associazione abbia realizzato,	
	nell'esercizio annuale, ricavi, vendite proventi o entrate co-	
	munque denominate superiori ad € 220.000,00);	

	- approvare impegni economici pluriennali;	
	- stabilire l'ammontare delle quote sociali e dei contributi a	
	carico degli aderenti;	
	- approvare lo Statuto e le relative modifiche;	
	- approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'Assemblea;	
	- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea a-	
	dottati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo per motivi di	
	necessità ed urgenza;	
	- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;	
	- deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione	
	dell'Associazione;	
	- determinare il numero massimo di deleghe;	
	- essere informata periodicamente sulle attività di rappresen-	
	tanza nell'ambito regionale e federativo, facendosi anche pro-	
	motore di iniziative da proporre in A.V.O. regionale e in Fe-	
	deravo;	
	- deliberare su ogni altra questione che venga sottoposta alla	
	sua attenzione ed inserita all'ordine del giorno.	
	L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente	
	dell'Associazione.	
	La convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata a mezzo	
	consegna a mani dell'associato, a mezzo di posta elettronica,	
	dichiarata come valido avviso di convocazione da parte del so-	
	cio al momento della iscrizione dello stesso all'Associazione,	
	o con qualunque altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta	

	conoscenza.	
	L'avviso dovrà essere trasmesso almeno 15 giorni prima la data	
	dell'Assemblea e dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione con l'indicazione de-	
	gli argomenti all'ordine del giorno.	
	I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri	
	soci, conferendo delega scritta.	
	Le deleghe non sono ammesse nelle votazioni a scrutinio segre-	
	to e per le elezioni degli organi associativi. Non è ammessa	
	più di una delega salvo diversa deliberazione da parte	
	dell'Assemblea che, comunque, non potrà deliberare un aumento	
	delle deleghe oltre le tre.	
	L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.	
	a) L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta l'anno per	
	l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Essa è	
	regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presen-	
	za, in proprio o per delega conferita ad altro socio, della	
	metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione	
	qualunque sia il numero degli aventi diritto. Le delibere sono	
	assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti,	
	in proprio o per delega.	
	b) In via straordinaria l'Assemblea è convocata dal Presidente	
	su iniziativa propria e ogni qualvolta se ne ravvisi la neces-	
	sità ovvero qualora ne faccia richiesta motivata la maggioran-	
	za dei componenti il Consiglio Direttivo o un decimo dei soci.	

	La richiesta motivata deve essere indirizzata al Presidente,	
	o, in caso di sua indisponibilità, al Vicepresidente.	
	L'Assemblea straordinaria è inoltre convocata per deliberare	
	le modifiche allo Statuto nonché per lo scioglimento	
	dell'Associazione, la devoluzione del suo patrimonio e la no-	
	mina dei liquidatori.	
	Quorum costitutivi e deliberativi.	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con	
	la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o	
	per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero	
	degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea	
	delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di appro-	
	vazione del rendiconto di cassa o del bilancio di esercizio e	
	in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli ammini-	
	stratori non hanno diritto di voto.	
	Per le modifiche dello Statuto, l'Assemblea straordinaria è	
	validamente costituita in prima convocazione con la presenza	
	di almeno tre quarti degli aventi diritto e la deliberazione è	
	valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	In seconda convocazione è validamente costituita con la pre-	
	senza della metà più uno degli aventi diritto e la delibera-	
	zione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei	
	presenti.	
	Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del pa-	
	trimonio, per la trasformazione, fusione e scissione, è sempre	

necessario il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo dell'Associazione. Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dallo Statuto agli altri organi associativi.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate.

E' composto da un minimo di quattro membri ad un massimo di sette membri resta in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati ferme le limitazioni di cui al successivo articolo. Elegge al suo interno, il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, e un Vice-presidente che ne fa le veci in assenza o impedimento del Presidente e un segretario/tesoriere.

Al Consiglio sono attribuiti i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- emanare atti di indirizzo e disposizioni esecutive;
- dare attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- emanare il Regolamento su mandato dell'Assemblea e provvedere ai suoi eventuali aggiornamenti;

- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali nonché, su espressa delega dell'Assemblea, quando ciò sia reputato necessario od opportuno, apportare variazioni tra i capitoli di spesa del bilancio;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese correnti;
- nominare il Segretario/Tesoriere;
- nominare gli altri responsabili e coordinatori di settore;
- stipulare convenzioni od accordi con Enti o Istituzioni, pubblici o privati e deliberare le modalità di attuazione;
- ratificare, nella prima seduta utile, gli atti compiuti dal Presidente dell'Associazione per motivi di necessità ed urgenza e le delibere del Comitato di presidenza;
- autorizzare il Presidente dell'Associazione ad accettare donazioni, eredità o legati;
- determinare le modalità e i tempi per il versamento della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di singoli o più affari correnti nonché affidare a soci esperti specifici incarichi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni due

mesi su iniziativa del Presidente ovvero, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti.

In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio direttivo è costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Al Consiglio direttivo non è ammessa la partecipazione per delega.

Le riunioni, su decisione del Presidente, possono avvenire anche con modalità telematica (tele o videoconferenza).

La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, è causa di decadenza del Consigliere assente, previa assunzione di formale delibera del Consiglio nella riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

Avverso il provvedimento di decadenza, il Consigliere decaduto può presentare ricorso

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

Il Presidente, o in caso di sua assenza il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

	a. convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;	
	b. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;	
	c. determinare l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea	
	dei soci e del Consiglio direttivo;	
	d. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e	
	del Consiglio direttivo;	
	e. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli	
	scopi istituzionali dell'Associazione;	
	f. in caso di comprovata necessità e di urgenza,	
	nell'impossibilità di convocare il Consiglio, assumere i prov-	
	vedimenti di competenza del Consiglio direttivo sottoponendoli	
	a ratifica nella prima riunione utile;	
	g. sottoscrivere gli atti di amministrazione e la corrispon-	
	denza dell'Associazione;	
	h. aprire e chiudere conti correnti bancarie postali e proce-	
	dere agli incassi;	
	i. esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed econo-	
	mico dell'Associazione.	
	Il Presidente risponde del proprio operato direttamente	
	all'Assemblea.	
	L'assemblea, verificandosi le condizioni previste dall'artico-	
	lo 30 del Codice del Terzo Settore nomina l'Organo di Control-	
	lo.	
	L'Organo di controllo è formato da tre membri tra cui un Revi-	
	sore Contabile iscritto al relativo registro.	

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida fornite dal Ministero.

I componenti dell'Organo di Controllo possono, in qualunque momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, mediante richiesta al Consiglio direttivo di informazioni scritte sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate questioni.

Art. 14 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo;
- coordina l'attività delle altre persone addette alla Segreteria;

Il Tesoriere:

- predispone lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo;
- cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Art. 15 - Norme riguardanti le cariche e gli incarichi

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, hanno durata di 3 anni e possono essere rinnovate. Il Presidente può essere rieletto consecutivamente per un altro mandato e i Consiglieri per altri due.

Egualemente gratuiti sono gli incarichi, su nomina del Consiglio Direttivo, che hanno durata annuale e possono essere rinnovati. Qualora venga a mancare un componente per dimissioni od altra causa, sarà sostituito per cooptazione dall'organo collegiale cui appartiene, dando priorità a quanti siano stati votati nelle precedenti elezioni, nel rispetto della graduatoria. Il nuovo membro scadrà con la scadenza degli altri componenti. La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto per il Consiglio Esecutivo. Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati, con deliberazione motivata, dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza, per ragioni di opportunità associativa.

Art. 16 - Incompatibilità

La qualità di volontario-associato A.V.O. è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo o professionale eventualmente intrattenuto con l'Associazione stessa; è altresì incompatibile l'assunzione di qualunque carica elet-

	tiva e direttiva in organismi dello Stato, delle Regioni, del-	
	le Province, delle Città Metropolitane, dei Comuni e delle	
	Circoscrizioni da parte di volontari-associati che rivestano	
	anche incarichi direttivi nell'Associazione. Il Presidente, i	
	componenti del Consiglio Direttivo, non possono essere in rap-	
	porto di parentela, di affinità, di coniugio o convivenza more	
	uxorio fra loro o con componenti di altro organo sociale.	
	Non si può ricoprire più di una carica elettiva o avere più di	
	un incarico.	
	Art. 17 - Finanziamento	
	L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento	
	e lo svolgimento della propria attività da:	
	- quote associative e contributi degli aderenti;	
	- raccolte pubbliche e private di fondi;	
	- contributi di privati;	
	- contributi dello Stato;	
	- contributi provenienti da Enti, Istituzioni pubbliche o Or-	
	ganismi internazionali;	
	- donazioni e lasciti testamentari;	
	- rimborsi derivanti da convenzioni;	
	- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e pro-	
	duttive marginali;	
	- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizza-	
	zione a qualunque titolo. I fondi sono depositati presso l'I-	
	stituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.	

Le operazioni sui conti saranno effettuate dalle persone designate dal Consiglio Direttivo su delega del Presidente.

Art. 18 - Contabilità e Patrimonio

L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo e il progetto di bilancio preventivo sulle attività sono predisposti a cura del Consiglio Direttivo, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, e depositati presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'Assemblea approva il bilancio con la maggioranza assoluta in prima convocazione e con quella semplice in seconda convocazione.

Il patrimonio dell'organizzazione di volontariato A.V.O., comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E', pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo", salvo che la destinazione o la distribuzione non

	siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altre	
	ODV che per legge, statuto o regolamento fanno parte della me-	
	desima ed unitaria struttura.	
	Art. 19 - Copertura Assicurativa	
	L'Associazione curerà per tutti gli aderenti che prestano at-	
	tività di volontariato la copertura assicurativa come pre-	
	scritto dalla normativa vigente.	
	Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti	
	dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conse-	
	guenti alla sua attività di volontariato.	
	Art. 20 - Libri associativi	
	L'Associazione, mediante il Consiglio direttivo che ne curerà	
	la tenuta e l'aggiornamento, deve tenere i seguenti libri:	
	- libro degli associati;	
	- registro dei volontari;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Di-	
	rettivo.	
	Il libro delle adunanze dell'Organo di Controllo sarà tenuto a	
	cura dell'Organo.	
	Art. 21 - Scioglimento e messa in liquidazione	
	Lo scioglimento dell'Associazione, per cessazione	
	dell'attività o per qualsiasi altra causa, deve essere delibe-	
	rata dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze qualifi-	
	cate previste .	

Dopo la procedura di liquidazione, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D. Lgs 117/2017 ss, se istituito o previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad altre Associazioni di volontariato o Enti del Terzo Settore che siano in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente Statuto.

Art. 23 - Regolamento

Il Consiglio direttivo, su mandato dell'Assemblea ordinaria, provvede a redigere ed aggiornare il Regolamento al fine di dettare norme specifiche per la corretta esecuzione del presente Statuto nonché per predisporre gli strumenti più opportuni ed idonei per l'effettiva messa in pratica delle disposizioni contenute nello Statuto stesso.

Art. 24 - Norme di rinvio e transitorie

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si osservano le norme previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Ogni riferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore diviene efficace dalla sua operatività.

Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione al Registro regionale per il volontariato.

L'Associazione sarà a tutti gli effetti Ente del Terzo Settore ed iscritta nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore dal momento della istituzione del predetto Ufficio.

F.TO: GABRIELLA ARTEMISIO

" PAOLA BAGGINI Notaio